



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 26/CSAT del 12 Febbraio 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 9 Febbraio 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società ANACAPRI in riferimento al C.U. n. 70 del 22/01/2026.

Gara – Anacapri/ G.B. Caprese del 19.01.2026 – Campionato Under 19, girone “G”.

Squalifica LONGOBARDI RAFFAELE per sei (6) gare.

La società Asd Anacapri proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di sei (6) gare del calciatore Longobardi Raffaele inflitta dal Gst con delibera pubblicata sul CU n.70 del 22/01/2026 reo di aver provocato ed offeso un avversario, a seguito della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, nonché di avere aggredito fisicamente e verbalmente il calciatore n.17 della società G.B. Caprese nel mentre usciva dal terreno di gioco generando una rissa alla quale partecipavano tesserati di entrambe le squadre. La reclamante deduceva che la sanzione disciplinare adottata appariva estremamente afflittiva e gravosa rispetto ai fatti per come verificatisi. Concludeva la reclamante per la riduzione, in via principale, della squalifica a 3 giornate, in via subordinata, chiedeva la riduzione a 4 giornate.

La CSAT letti il referto di gara, il reclamo e sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Dall'esame del referto di gara, infatti, la Corte adita ritiene la sanzione disciplinare adottata eccessivamente gravosa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Longobardi Raffaele a quattro (4) giornate di squalifica effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società CITTA DI BRUSCIANO in riferimento al C.U. n. 72 del 29/01/2026.

Gara – Alvignano Calcio/ Citta di Brusciano del 25.01.2026 – Campionato Promozione, girone “A”.

Due giornate a porte chiuse; ammenda 600 euro.

La società Asd citta di Brusciano proponeva reclamo avverso la decisione del Gst, pubblicato sul CU n.72 del 29/1/2026, laddove disponeva che le prossime due partite casalinghe della società reclamante venissero disputate a porte chiuse. Deduceva la reclamante che, pur condannando il comportamento dei propri tifosi, la società ospitante non aveva adottato tutte le misure idonee a garantire l'ordine e la sicurezza all'interno e nelle immediate pertinenza dell'impianto sportivo. Concludeva la reclamante per la riduzione da due a una

giornata l'obbligo di disputa a porte chiuse attesa anche la correttezza dei dirigenti presenti per la collaborazione prestata.

La CSAT letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento dal momento che l'entità della sanzione adottata dal Gst appare congrua. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 29/01/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società DI ROBERTO in riferimento al C.U. n. 51/AG del 15/01/2026.

Gara – Afragola 92 Project/ Di Roberto del 10.01.2026 – Campionato Under 17 Regionale, girone "D".

Squalifica Simeoli Raffaele fino al 30/06/2026

La società Asd Di Roberto proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica del calciatore Simeoli Raffaele sino al 30/06/2026 adottata dal Gst con delibera pubblicata su CU n.51 del 15/01/2026. Il calciatore Simeoli Raffaele al minuto 35 del secondo tempo, a gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio al volto provocandogli una ferita sanguinante provocando così una rissa che coinvolgeva i tesserati di entrambe le società, compreso i componenti della panchina, ed i genitori dei calciatori quest'ultima invadevano il terreno di gioco cercando di sedare la rissa. Nei motivi di reclamo, la società Asd Di Roberto deduceva la eccessiva severità, ed afflittività della sanzione disciplinare della squalifica nonché la genericità del referto arbitrale con violenza del diritto di difesa. Evidenziava, ancora, la reclamante la discrepanza tra quanto refertato dal DDG e la realtà oggettiva dei fatti.

Concludeva la reclamante evidenziando la errata applicazione dell'art. 38 CGS, la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 81 cp, nonché la mancata applicazione dei di gradualità e ragionevolezza della sanzione, ex artt. 12.1; 13.2 e 16.1 CGS. Con la impugnativa, quindi, la reclamante in via principale chiedeva di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Simeoli Raffaele al presofferto e/o a 5 giornate di squalifica, in via subordinata chiedeva la riduzione della squalifica fino al 15/2/26 o al 15/3/2026 o da 6 a 8 giornate.

La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo proposto e sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Ritiene la Corte adita che la sanzione disciplinare adottata appare caratterizzata da eccessiva severità alla luce anche della giovanissima età del calciatore. E' indubbio che il comportamento tenuto dal calciatore della società reclamante appare scorretto e violento per determinare la sanzione disciplinare non si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 81 cp nonché degli art. 12.1; 13.2 e 16.1. Alla luce di quanto esposto evidenziata la funzione rieducativa della pena, ex art. 27 Cost ed evidenziata la errata applicazione dell'art. 38 CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Simeoli Raffaele fino a tutto il 30/03/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società NOCERA SOCCER M.G.F. in riferimento al C.U. n. 42/AG del 12/12/2025.

Gara – Scuola Calcio Spes/ Nocera Soccer MGF del 7.12.2025 – Campionato Under 16 Regionale, girone "F".

Squalifica De Prisco Salvatore e De Lorenzo Gaetano fino al 30/6/2026

I Sigg.ri De Lorenzo Gaetano e De Prisco Salvatore, per il tramite dei rispettivi genitori esercenti la potestà genitoriale, entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Angelo Antonio Ambrosio, entrambi calciatori della Soc. Nocera

Soccer MGF, proponevano ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta a ciascuno di loro dal G.S. fino a tutto il 30/6/2026.

Tale sanzione disciplinare veniva pubblicata sul C.U. n. 42 del 22/12/2025 e veniva evidenziato dal G.S. che entrambi i predetti calciatori aggredivano un calciatore avversario con schiaffi e pugni al volto generando una rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori di entrambe le Società.

I reclamanti fondavano la propria impugnativa evidenziando che il referto arbitrale era incompleto e/o generico e/o non motivato rilevando, altresì, le irritalità delle integrazioni al referto di gara effettuate dal DDG, e che le motivazioni addotte dal GST per l'adozione della sanzione disciplinare non rispecchiavano i fatti per come descritti nel referto di gara.

I reclamanti, inoltre, evidenziavano che nella fattispecie il DDG aveva commesso un evidente errore di persona dal momento che sia il calciatore De Lorenzo Gaetano che il calciatore De Prisco Salvatore non avevano attinto con schiaffi e pugni il calciatore avversario né partecipato alla rissa così come, peraltro, emergeva dal video allegato al reclamo che ritenevano potesse essere visionato nella fattispecie dalla Corte ricorrendone i presupposti di cui all'art. 60, comma 2, CGS.

Sostenevano, infine, i reclamanti che la sanzione disciplinare adottata dal G.S. nei confronti degli stessi appariva del tutto spropositata alla luce di quanto realmente accaduto ed alla luce del video e delle foto allegate. Concludevano i reclamanti, in via principale, per l'annullamento della squalifica o, in via subordinata, per la riduzione della stessa secondo equità o rendendola proporzionale a fatti per come verificatisi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentita la parte reclamante, a mezzo proprio legale, e sentito il DDG in sede di audizione per chiarimenti, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento.

La Corte adita, dal momento che si eccepiva nel reclamo ad un errore di persona, procedeva a visionare il video allegato ma dall'esame dello stesso non si riscontrava quanto dedotto dai reclamanti.

In effetti il video riguardava fasi della rissa verificatesi successivamente alla aggressione che vedeva protagonisti i reclamanti. In ogni caso anche sulla scorta di quanto precisato dal DDG in sede di audizione innanzi a questa Corte, la sanzione disciplinare adottata dal G.S. appare estremamente gravosa ed, alla luce di quanto già scontato dai calciatori reclamanti, così provvede. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a ciascun calciatore: De Prisco Salvatore e De Lorenzo Gaetano fino al 9/2/2026

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.02.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 12 Febbraio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**